



COMUNE DI POFI

Provincia di Frosinone

Medaglia d'argento al Merito Civile

Piazza Municipio, 1 - 03026 Pofi (FR) - Tel. 0775 380013 - P.IVA 00274730605

web: www.comune.pofi.fr.it - email: protocollo@comune.pofi.fr.it - pec: comunepofi@pec.it

REGOLAMENTO COMUNALE

“DISCIPLINA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA”

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27-03-2023

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25-05-2026

PREMESSA

I Servizi Educativi per l'Infanzia sono Servizi di pubblico interesse regolamentati dalla Legge Regionale n. 7/2020 “*Disposizioni relative al sistema di educazione e istruzione per l'Infanzia*” e dal Regolamento di attuazione n. 12/2021.

I Servizi Educativi per l'Infanzia hanno connotazioni di Servizi socio-educativi d'interesse pubblico che, nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia e socio-sanitaria del Comune di Pofi, accoglie bambini e bambine da 3 a 36 mesi di età.

I Servizi Educativi per l'Infanzia sono servizi rivolti, in primo luogo, ai bambini e alle bambine e sono intesi come luogo di cura e accudimento ma anche come ambiente di apprendimento esperienziale.

Ogni Servizio Educativo per l'Infanzia offre ai bambini uno spazio di gioco, di crescita, di incontro con i pari e con gli adulti che si prendono cura di loro, rispondendo ai loro bisogni con particolare attenzione alla predisposizione delle condizioni più idonee ad uno sviluppo armonico rispetto a tutte le dimensioni della personalità: affettiva, sociale, cognitiva, psicomotoria.

Le Famiglie sono coinvolte direttamente nel percorso educativo dei propri bambini e bambine attraverso la cura degli spazi e l'attenzione ad attività progettate e programmate seguendo una linea pedagogica mirata ai diversi bisogni educativi.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI

1. I Servizi Educativi per l'Infanzia, quali servizi socio-educativi che accolgono bambini e bambine dai 3 mesi ai 3 anni di età, rispondono ai seguenti principi fondamentali di Eguaglianza, Imparzialità, Continuità, Partecipazione, Efficacia ed Efficienza. Ogni Servizio è gestito attraverso azioni che garantiscono un rapporto ottimale tra risorse impiegate, prestazioni erogate e risultati ottenuti. Viene garantito il diritto all'accessibilità per tutti senza distinzioni riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche. I comportamenti del personale nei confronti degli utenti sono dettati da criteri di obiettività e imparzialità. L'erogazione dell'offerta educativa è regolare e continua. Le Famiglie hanno diritto di accesso alle informazioni che le riguardano nel rispetto della loro *privacy* e sono rese partecipi di ogni attività svolta.

2. L'offerta educativa è diversificata in relazione alle esigenze del territorio mantenendo i seguenti principi cardine:

- accogliere bambini e bambine da 3 a 36 mesi di età;
- garantire lo sviluppo armonico dei bambini e delle bambine attraverso il rispetto delle specifiche capacità cognitive, affettive, personali e sociali, assicurando sia lo sviluppo psico-fisico che emotivo e relazionale;
- promuovere il rispetto delle diversità mantenendo il principio di inclusione per tutti i bambini e le bambine con bisogni educativi speciali;
- garantire l'inclusione dei bambini e delle bambine con disabilità certificata ai sensi della legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (*legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate*) e successive modifiche, nonché ai bambini e alle bambine con bisogni educativi speciali nei processi educativi, attraverso progetti personalizzati;
- collaborare con le famiglie al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile;
- facilitare l'accesso e l'inserimento lavorativo dei genitori;
- promuovere l'integrazione tra Servizi pubblici e privati per la creazione di sistemi educativi integrati in rete;
- valorizzare e potenziare l'offerta educativa avvalendosi di personale qualificato attraverso la formazione continua del personale impiegato nei Servizi.

3. I Servizi Educativi per l'Infanzia normati dal presente Regolamento sono destinati ai bambini residenti nel Comune di Pofi.

ART. 2 – TIPOLOGIE DI SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA

1. L'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata in un processo di monitoraggio ed eventualmente di riorganizzazione delle attività rivolte all'Infanzia, con l'obiettivo di una maggiore flessibilità e rispondenza alle esigenze delle famiglie, nonché di tutela e garanzia della qualità dei servizi offerti.

2. I principi di centralità dei minori, flessibilità, innovazione e ottimizzazione del servizio, sulla quale poggia l'intera struttura organizzativa, sono funzionali a:

- offrire alle famiglie risposte flessibili sui loro diversi bisogni, adeguando il progetto educativo alle esigenze evolutive dei bambini e delle bambine;
- strutturare i Servizi Educativi per l'Infanzia secondo criteri di efficacia, efficienza, innovazione e modernizzazione;
- valorizzare e migliorare le risorse presenti, quali strutture, personale, progetto, patrimonio di esperienze e idee innovative.

3. Il sistema dei Servizi Educativi dell'Infanzia del Comune di Pofi si articola nelle seguenti tipologie di servizi:

- **Nido:** Servizio educativo di interesse pubblico aperto ai bambini ed alle bambine di età compresa tra tre mesi e tre anni, garantisce il servizio per un minimo di sei ed un massimo di dodici ore, per un massimo di cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno. Il Servizio è diviso per sezioni in base all'età ed il rapporto educativo è un educatore ogni sette bambini. Al Nido d'Infanzia si applicano le disposizioni del Capo IV.
- **Micronido:** servizio che prevede l'accoglienza di un numero ridotto di bambini per un numero massimo di quindici. Al Micronido si applicano le disposizioni del Capo V – Art. 36.
- **Sezione Primavera:** Servizio educativo che accoglie bambini e bambine di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi di vita, garantendo il servizio per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno. Il rapporto educativo è pari ad un educatore ogni dieci bambini. Alla Sezione Primavera si applicano le disposizioni del Capo V – Art. 37.
- **Spazio Gioco:** Servizio che accoglie bambini e bambine da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e socializzazione. Non prevede il servizio di mensa e consente la frequenza flessibile per un massimo di cinque ore giornaliere. Allo Spazio Gioco si applicano le disposizioni del Capo V – Art. 38.
- **Nido Domestico (o Tagesmutter):** Servizio Educativo che accoglie fino ad un massimo di cinque bambini di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi realizzato in abitazioni private o altri locali comunque in contesti domiciliari, in possesso dei requisiti igienico-sanitari. Ha un orario flessibile non superiore alle otto ore giornaliere per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno. Al Nido Domestico si applicano le disposizioni del Capo V – Art. 39.
- **Centro per Bambini e Bambine:** Servizio che accoglie bambini e bambine dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore prevedendo attività di socializzazione, apprendimento, gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione. La frequenza può essere saltuaria e per brevi periodi. Al Centro per Bambini e Bambine si applicano le disposizioni del Capo V – Art. 40.
- **Educazione sperimentale all'aperto:** Servizio inteso sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio; è rivolto sia alla fascia di età del Nido che alla fascia di età della Scuola dell'Infanzia. A tale servizio si applicano le disposizioni del Capo V – Art. 41.

4. Ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento Regionale n. 12/2021 (approvato con D.G.R. 454 del 13.07.2021) il Comune di Pofi promuove iniziative per la realizzazione di strutture denominate Poli dell'Infanzia ove si possa realizzare l'integrazione dei percorsi educativi secondo un progetto di continuità 0/6 anni.

5. I Poli dell'Infanzia accolgono in un unico plesso o in edifici aventi particelle catastali contigue almeno un Servizio Educativo ed una Scuola per l'Infanzia.

ART. 3- FORME DI TITOLARITÀ E DI GESTIONE

1. Le forme di titolarità e gestione dei Servizi Educativi per l'Infanzia sono finalizzate ad un'offerta qualificata e diversificata e si basano sull'integrazione fra pubblico e privato e sono:

- a) Titolarità pubblica e gestione diretta da parte del Comune di Pofi;
- b) Titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento o concessione a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
- c) Titolarità e gestione privata convenzionata;
- d) Titolarità e gestione privata non convenzionata.

2. L'affidamento dei Servizi di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte e la valutazione dei diversi elementi di qualità dell'offerta, con particolare riguardo all'efficacia e all'appropriatezza delle prestazioni, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. L'Amministrazione Comunale, per quanto concerne i Servizi Educativi per l'Infanzia a gestione indiretta si riserva il coordinamento e il controllo sulle attività svolte dagli Enti Gestori.

CAPO II - REQUISITI COMUNI DEI SERVIZI EDUCATIVI

ART. 4 - CRITERI DI ACCESSO PRIORITARI AI SERVIZI EDUCATIVI AD OFFERTA PUBBLICA

1. La priorità nell'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica è stabilita dal Comune secondo i seguenti criteri predeterminati e pubblici:
 - a) Disabilità e bisogni educativi speciali della bambina o del bambino;
 - b) Due o più figli aventi età rientrante nell'obbligo scolastico;
 - c) Disagio sociale e/o economico della famiglia, attestato dai competenti servizi sociali territoriali, riconoscendo priorità alla famiglia monoparentale;
 - d) Particolari condizioni di lavoro dei genitori;
 - e) Condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori;
 - f) Altre situazioni familiari individuate dal Comune, dai consultori, dalle case famiglia, dalle case rifugio o dai centri anti violenza di cui alla legge regionale 19 Marzo 2014, n.14 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche;
 - g) Orfani di femminicidio.

ART. 5- CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI AD OFFERTA PUBBLICA

1. A seguito della pubblicazione del Bando annuale e della ricezione delle domande al protocollo dell'Ente, si procede all'esame delle stesse al fine della definizione della graduatoria degli aventi diritto e previa disponibilità dei posti per i non residenti secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione presentate nel periodo del Bando, da parte degli aventi diritto siano superiori al numero di posti /bambino disponibili, si procederà alla predisposizione di una graduatoria per l'assegnazione dei posti che verrà stilata dando priorità ai bambini/e nelle condizioni di cui all'Art.-4 e sulla base di un punteggio che verrà assegnato a ciascuna domanda, determinato con i criteri di seguito riportati:

CONDIZIONE	PUNTEGGIO
Ogni genitore con contratto di lavoro FULL TIME	25
Ogni genitore con contratto di lavoro part- time	20
ogni genitore con studente frequentante un corso di studi universitario	10
ogni genitore disoccupato, inoccupato o inattivo	8
sede di lavoro del genitore residente fuori dal territorio comunale di Pofi	3
per ogni fratello o sorella che già frequenta l'asilo nido	8
per ogni fratello o sorella di età inferiore ai tre anni che non frequenta l'asilo nido	6
per ogni fratello o sorella frequentante la scuola dell'Infanzia	5
per ogni fratello o sorella di età compresa tra 6 e 11 anni	4
per ogni fratello o sorella di età compresa tra 12 e 16 anni	3
disabilità di cui alla L.104/92	5

del genitore o di altro familiare presente nel nucleo	
Stato di gravidanza della madre risultante da idonea certificazione medica	2

In presenza di due istanze con parità di punteggio, si darà precedenza al bambino/a di età inferiore.

ART. 6 - UBICAZIONE

1. I Servizi Educativi per l'Infanzia sono situati nelle zone urbanistiche destinate a servizi o ad attrezzature d'interesse comune dal piano urbanistico comunale generale (PUCG) di cui all'Art. 28, comma 2, lettera a), della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche o in edifici di nuova costruzione singoli o aggregati a scuole dell'infanzia, garantendo le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico elettromagnetico, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alle bambine e ai bambini il diritto alla sicurezza scolastica, inteso come combinazione degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabilità, salubrità, *confort*, assenza di barriere architettoniche e complessiva accessibilità per gli studenti disabili e delle misure di prevenzione, protezione e soccorso, necessari ad assicurare a chi fruisce dell'ambiente scolastico i diritti inviolabili alla sicurezza e all'incolumità della persona, alla salute e al benessere psico-fisico, nonché il diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione.
3. I Servizi Educativi per l'Infanzia, ad eccezione dello Spazio Gioco di cui all'Art. 38 e del Nido Domestico di cui all'Art. 39, sono collocati al piano terra ed è consentito l'utilizzo di eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, cucina, dispensa, magazzino, lavanderia, bagni e spogliatoi del personale e a qualunque altro uso che non preveda la presenza dei bambini.
4. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la realizzazione di servizi educativi è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici esistenti o parti di essi in tutte le zone urbanistiche individuate nel piano urbanistico comunale generale di cui all'Art. 28, comma 2, lettera a), della L.R. 38/1999 con esclusione delle zone in cui si registri la presenza di impianti industriali insalubri come definiti dal Decreto del Ministro della Sanità del 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'Art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie) e le zone identificate ad elevato rischio di frana e inondazione, fatti salvi i diritti dei terzi. In tali ipotesi non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri concessori qualora, al termine del servizio, lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica.

ART. 7- REQUISITI E SPAZI DESTINATI AD ARREDI E GIOCHI

1. Gli spazi interni ed esterni dei Servizi Educativi per l'Infanzia devono possedere caratteristiche che, nel rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti dalla normativa di carattere generale, tutelino la salute, la sicurezza e il benessere delle bambine e dei bambini e del personale e che garantiscano il perseguimento delle finalità educative del servizio.
2. L'area esterna del Servizio Educativo ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini, ove prevista per la specifica tipologia di servizio, è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio educativo, recintata, attrezzata a verde e comprensiva di adeguate zone d'ombra.
3. Le aree esterne destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
4. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo di cui all'Art. 15 e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.
5. Il Progetto Educativo di cui all'Art. 15 e, più in generale, l'organizzazione del servizio devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature che tuteli la sicurezza dei bambini.
6. Al fine di assicurare le finalità dei Servizi, alla progettazione degli spazi interni ed esterni e alla definizione della dotazione degli arredi e dei giochi deve partecipare un rappresentante del Coordinamento Pedagogico.

ART. 8 - REFEZIONE E TABELLA DIETETICA

Al fine di perseguire la diffusione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata delle bambine e dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, nei servizi educativi, ove è prevista l'erogazione dei pasti, sono applicate tabelle dietetiche rispettose delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate con provvedimento del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata di cui all'Art. 8, comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali).

1. Le tabelle dietetiche di cui al comma 1:

- a) sono approvate dalle competenti strutture delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della L.R. 7/2020;
- b) contengono menù differenziati per fasce d'età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali previste dal medico o per motivazioni religiose e culturali.

2. I Soggetti Gestori devono seguire procedure di acquisto, conservazione ed utilizzo degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'Art. 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini).

3. I Soggetti Gestori, nella fornitura dei pasti dovranno rispettare tutti i requisiti di qualità e quantità nell'interesse delle bambine e dei bambini, favorendo altresì l'utilizzo di materiale ecologico, la riduzione dell'uso della plastica e l'impiego di prodotti a km. zero.

ART. 9 - COMPITI DEL PERSONALE

1. Il funzionamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia è garantito da un Coordinatore Pedagogico che svolge le funzioni di cui all'Art. 32, dagli Educatori e dal Personale Ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Progetto Educativo di cui all'Art. 15.

2. Gli Educatori sono responsabili della cura e dell'educazione delle bambine e dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo di cui all'Art. 15, curano le relazioni e la comunicazione con i Genitori, promuovendone il loro ruolo attivo.

3. Il Personale Ausiliario, adeguatamente formato, è addetto alla refezione, se prevista, alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli Educatori del servizio nella vigilanza delle bambine e dei bambini. Il Personale Ausiliario collabora con gli Educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative.

4. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

5. La preparazione dei pasti è svolta da personale in possesso dei requisiti di cui all'Art. 10, comma 3.

ART. 10 - TITOLI DI STUDIO

1. Ai sensi dell'Art. 14, comma 3, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'Art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della L. 13 luglio 2015, n. 107), e come da Regolamento in attuazione della Legge Regionale n. 7/2020, per l'accesso ai posti di educatore nei servizi per l'infanzia, continuano ad avere validità i seguenti diplomi conseguiti entro il 31/05/2017:

- a) maestra d'asilo;
- b) vigilatore d'infanzia;
- c) puericultrice;
- d) assistente d'infanzia o alla comunità d'infanzia;
- e) abilitazione magistrale;
- f) maturità professionale di assistente di comunità infantile;
- g) maturità tecnica femminile;
- h) liceo socio-psicopedagogico;
- i) laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;
- j) laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, vecchio ordinamento;

m) laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione o titoli equipollenti.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 65/2017 e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei Servizi Educativi per l'Infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.

3. Nei Servizi Educativi per l'Infanzia con preparazione diretta dei pasti, il Responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, comprovate da idonea documentazione. Costituisce idonea documentazione il possesso di diploma quinquennale nel settore della preparazione pasti conseguito presso un istituto professionale alberghiero o di qualifica triennale di operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti" o di diploma professionale di tecnico di cucina rilasciato dalle Regioni e dalle province autonome, o di attestato di qualifica di operatore della ristorazione-aiuto cuoco o di tecnico della produzione pasti/cuoco, rilasciati dalla Regione Lazio o attestati di certificazione rilasciati da enti titolari e afferenti alle medesime aree di attività del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Il possesso del titolo può essere sostituito anche da esperienza qualificata di cuoco o aiuto cuoco della durata di almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi dieci anni, dimostrata attraverso idonea documentazione.

4. Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).

ART. 11 - FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO

1. La formazione continua in servizio del Personale Educativo e di quello Ausiliario è garantita dai soggetti gestori, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera o), nell'ambito di un'apposita programmazione annuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all'Art. 1, comma 124, della L. 107/2015.

2. Le attività formative devono promuovere la qualità dell'intervento educativo, pedagogico e organizzativo tenendo presente i diversi bisogni formativi del personale anche in raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale ed in particolare consistono in:

- a) corsi periodici di riqualificazione professionale, organizzati dagli enti locali e da enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente ovvero svolti da professionisti incaricati secondo la normativa vigente;
- b) iniziative volte al confronto di esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi educativi territoriali, nonché di approfondimento della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio;
- c) incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al Personale Educativo.

3. Le attività formative concorrono alla diffusione della cultura antidiscriminatoria e di inclusione.

4. Sulla base delle indicazioni e dei fondi erogati della Regione Lazio, il Comune di Pofi promuove iniziative di formazione congiunta e di scambio di esperienze tra Educatori di tutti i Servizi Educativi e delle Scuole per l'Infanzia.

ART. 12- REQUISITI DI ONORABILITA'

Coloro che prestano la propria attività nei servizi educativi non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

ART. 13- NORME DISCIPLINARI A TUTELA DEI BAMBINI

Tenuto conto della necessità di salvaguardare i diritti dei bambini e delle bambine ed in riferimento alle finalità dei Servizi Educativi per l'Infanzia, ogni Ente Gestore dovrà prevedere, nel proprio Regolamento, provvedimenti disciplinari nei confronti del personale che provochi gravi disagi nell'attuazione dell'attività educativa o del funzionamento dei Servizi.

ART. 14 - SISTEMA DI PREVENZIONE A TUTELA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

1. I Soggetti Gestori tutelano le bambine e i bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, adottando processi di informazione, formazione e aggiornamento degli operatori in materia e ogni altra misura idonea prevista dalle Linee Guida regionali di cui all'Art. 26 della L.R. 7/2020.
2. I Soggetti Gestori dovranno dotarsi di un sistema di comunicazione quotidiana con i genitori, per informare agevolmente dell'assenza non giustificata delle bambine e dei bambini e che preveda modalità di avviso e/o allarme in caso di omessa segnalazione da parte dei genitori.

ART. 15 - PROGETTO EDUCATIVO

1. Il Progetto Educativo si realizza attraverso l'osservazione, l'identificazione di obiettivi specifici, la documentazione, l'organizzazione degli spazi, dei tempi, della relazione e la valutazione degli obiettivi raggiunti, rendendo intenzionale e consapevole l'attività educativa.
2. Il Gruppo Educativo, adotta e attua un progetto educativo che, in conformità a quanto previsto all'Art. 5, comma 1, lettera f), del D.lgs. 65/2017, con riferimento ad ogni anno didattico, specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:
 - a) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
 - b) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
 - c) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
 - d) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e bambini;
 - e) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
 - f) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del Servizio;
 - g) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

ART. 16 - CARTA DEI SERVIZI

1. I Soggetti Gestori si dotano della Carta dei Servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del Servizio e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Carta dei Servizi in particolare indica:
 - a) il Responsabile del Servizio;
 - b) le caratteristiche del Servizio;
 - c) le modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio;
 - d) le tariffe applicate;
 - e) le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
 - f) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
 - g) il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti.

ART. 17 – AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO

1. Nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun Servizio Educativo per l'Infanzia, come disciplinato dal

presente Regolamento, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, il Comune di Pofi rilascia l'Autorizzazione al funzionamento del Servizio Educativo di cui all'Art. 17 per il tramite del SUAP.

ART. 18 - ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO

Per i Servizi Educativi per l'Infanzia a titolarità pubblica l'accreditamento regionale è condizione per il funzionamento stesso del Servizio.

I Servizi a titolarità privata già autorizzati, al fine dell'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici, devono richiedere l'accreditamento della struttura alla Regione Lazio, per il tramite del Comune territorialmente competente sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

Al fine di ampliare l'offerta dei Servizi Educativi per l'Infanzia, il Comune di Pofi può stipulare convenzioni in via diretta con Servizi Educativi accreditati ai sensi dell'Art. 45 della L.R. 7/2020, presenti sul territorio Comunale ovvero nei Comuni vicini.

CAPO III – FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI POFI IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI

ART. 19 – AUTORIZZAZIONI

1. Nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun Servizio Educativo per l'Infanzia, come disciplinato dal presente Regolamento, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, il Comune di Pofi rilascia l'Autorizzazione al funzionamento del Servizio.

2. Il Comune di Pofi predispone idonee procedure informatiche al fine di rendere più agevole l'inoltro dell'istanza, il rilascio della stessa e la verifica del possesso dei requisiti, promuovendo l'uso di strumenti e modelli che realizzino i principi della cittadinanza digitale.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso, da parte del Servizio Educativo per l'Infanzia, dei requisiti comuni di cui al capo I e capo II e di quelli specifici per le singole tipologie di Servizio, di cui ai capi IV e V, che costituiscono elementi essenziali di qualità del Servizio Educativo, nonché all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e all'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.

4. I Soggetti Gestori inviano al Comune di Pofi, con periodicità annuale, entro il 31 Ottobre di ogni anno, una dichiarazione concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2, fatta salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del Comune, ai sensi dell'Art. 54, L.R. n. 7/2020.

5. L'Autorizzazione di cui al comma 1 può essere ceduta a terzi solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, del possesso o della detenzione della struttura in cui si eroga il Servizio Educativo per l'Infanzia, ad un soggetto diverso da quello autorizzato e previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione da parte del Comune di Pofi, che provvede alla relativa voltura, nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'Art. 2112 del Codice Civile e dell'Art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) e successive modifiche.

6. In caso di decesso della persona fisica titolare dell'Autorizzazione di cui comma 1, gli eredi hanno facoltà di proseguire nell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, possono cedere a soggetti terzi l'Autorizzazione al funzionamento ai sensi del comma 4 ovvero richiedere la voltura dell'Autorizzazione in proprio favore.

7. Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'Autorizzazione, di cui ai commi 5 e 6, e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:

- a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;
- b) la sostituzione del Rappresentante Legale della persona giuridica o ente del Terzo settore.

8. Il Comune, entro 60 gg. dal rilascio dell'Autorizzazione al funzionamento, inserisce sul portale regionale dedicato i dati relativi al Servizio Educativo autorizzato ed il relativo atto autorizzativo.

9. Il Gestore del Servizio Educativo espone nella bacheca dei locali interessati, l'Autorizzazione al funzionamento.

10. Ogni Autorizzazione al funzionamento è relativa ad un singolo Servizio. E' possibile autorizzare più Servizi Educativi

nella stessa struttura a condizione che sia garantita l'autonomia funzionale di ciascun Servizio.

ART. 20 – DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le Autorizzazioni al funzionamento, di cui all'Art. 19, decadono in caso di:

- a) estinzione del soggetto autorizzato;
- b) rinuncia del soggetto autorizzato;
- c) scadenza del termine previsto nel provvedimento autorizzatorio, salvo procedimento di rinnovo;
- d) provvedimenti definitivi sanzionatori adottati dall'autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, nei confronti della persona fisica titolare dell'Autorizzazione o del legale rappresentante del soggetto autorizzato;
- e) trasferimento dell'Autorizzazione in mancanza della verifica dei requisiti.

ART. 21 - UFFICIO ASILI NIDO

1. Il Comune di Pofi gestisce i Servizi Educativi per l'Infanzia tramite apposito ufficio competente.

2. Per i Servizi Educativi per l'Infanzia a titolarità pubblica e privata in convenzione, l'Ufficio Asili Nido:

- assicura il regolare funzionamento dei Servizi Educativi;
- cura i rapporti tra i diversi Servizi Educativi all'Infanzia garantendo il coordinamento organizzativo e pedagogico;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle spese generali di funzionamento dei Nidi d'Infanzia Comunali e provvede conseguentemente alla predisposizione degli atti relativi alla richiesta del finanziamento regionale;
- approva, sentiti i Comitati di Gestione, il calendario annuale degli Asili Nido, nonché l'orario giornaliero;
- redige la graduatoria di ammissione e provvede all'assegnazione dei posti disponibili;
- stabilisce le modalità per garantire l'aggiornamento professionale e la formazione degli operatori;
- assicura il coordinamento tra i Servizi Educativi per l'Infanzia e gli altri Servizi del Comune.

3. Per i Servizi Educativi per l'Infanzia a titolarità privata, l'Ufficio Asili Nido:

- assicura il regolare funzionamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia del territorio;
- cura i rapporti tra i diversi Servizi Educativi per l'Infanzia garantendo il coordinamento organizzativo;
- assicura il coordinamento tra i Servizi Educativi e gli altri Servizi del Comune;
- svolge attività di vigilanza sui Servizi Educativi per l'Infanzia autorizzati e accreditati;

ART. 22 – VIGILANZA

1. Il Comune di Pofi, ***istituisce la figura del garante comunale per l'infanzia, da disciplinarsi con apposito regolamento, al fine di potenziare l'attività di salvaguardia dei diritti dei bambini e delle bambine. Essa, di concerto con la*** struttura organizzativa competente, esercita la funzione di vigilanza sui Servizi Educativi per l'Infanzia autorizzati e accreditati, mediante almeno un'ispezione all'anno e, ove possibile, più di una volta all'anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini e l'attuazione del progetto educativo, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale in particolare al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.

ART. 23 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

- a) se il Soggetto titolare o gestore del Servizio Educativo per l'Infanzia non consente l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, il Comune di Pofi, previa diffida, provvede alla sospensione del Servizio stesso;
- b) se il Comune di Pofi accerta il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all'Art. 48, comma 4 della L.R. n. 7/2020, assegna, previa diffida, un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione del Servizio;
- c) se il Comune accerta la non permanenza dei requisiti previsti al Capo II del presente Regolamento, provvede, previa diffida ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del Servizio;
- d) se il Comune accerta il funzionamento di un Servizio Educativo per l'Infanzia in assenza dell'autorizzazione di cui all'Art. 17, ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro;

qualora il Servizio Educativo sospenda l'attività per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 7.500,00 euro

2. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti di diffida di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il Comune dispone la chiusura del Servizio.
3. Il Comune di Pofi applica le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

CAPO IV – SERVIZIO EDUCATIVO NIDO

ART. 24 - ORGANIZZAZIONE

1. Il Nido è un Servizio Educativo per l'Infanzia d'interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con la famiglia alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per l'infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. Possono accedere al Servizio Nido i bambini e le bambine che hanno compiuto tre mesi e che entro il 31 Dicembre dell'Anno Educativo in cui si effettua l'iscrizione non hanno compiuto i tre anni d'età, fatto salvo quanto previsto dall'Art.9, comma 4, della Legge Regionale n.7 del 5 Agosto 2020, per bambini e bambine con disabilità.
3. Qualora siano stati iscritti un numero superiore alla ricettività della struttura i bambini e le bambine saranno inserite in graduatoria d'attesa in considerazione di quanto indicato nell'Art. 32, comma 4, della L.R. n. 7 del 5 Agosto 2020, in cui si esplicita che la frequenza giornaliera non può essere superiore alla ricettività autorizzata.
4. I bambini che frequentano il Nido sono distribuiti, all'inizio dell'Anno Educativo, sulla base delle esigenze educative, in gruppi – sezione: piccoli (da 3 a 12 mesi), medi e semidivezzi (da 13 a 24 mesi), grandi o divezzi (da 25 a 36 mesi), riservando alla Sezione Lattanti un numero di posti non inferiore al 20% del totale dei posti autorizzati.
5. Ogni Ente Gestore dovrà determinare la propria organizzazione attraverso un Regolamento di gestione ed una Carta dei Servizi.
6. Il calendario del Servizio Nido viene predisposto annualmente, sulla base della normativa regionale in materia.
7. Per Anno Educativo si intende il periodo che va dal 1° Settembre al 31 Luglio di ogni anno.
8. Per il rapporto numerico tra personale e bambine/bambini ospiti si rimanda all'Art. 2.

ART. 25 - INCLUSIONE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE CON DISABILITA'

1. Il Servizio Nido favorisce l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con i Servizi territoriali competenti e le Aziende Sanitarie Locali, secondo le rispettive competenze, nonché con il coinvolgimento delle Famiglie nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo.
2. Ai fini del riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali si intendono i minori con:
 - a) disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992;
 - b) deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento;
 - c) svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
 - d) emarginazione sociale.
3. Per i Servizi Nidi a titolarità pubblica e/o privata convenzionata, l'Ufficio comunale competente, in collaborazione con gli esperti di riferimento e con il consenso della famiglia, individua criteri e modalità per l'inclusione delle bambine e dei bambini di cui al comma 2 intervenendo, in particolare:
 - a) sul numero delle bambine e dei bambini accolti nel Servizio, in modo da garantire un'efficace esperienza formativa di tutti gli utenti;
 - b) sulla dotazione del personale educativo assegnato e ad essi dedicato anche facendo ricorso alle risorse stanziate nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
 - c) sulla permanenza dei bambini oltre il terzo anno di età e, ove possibile, sulla continuità educativa con la scuola dell'infanzia ubicata nello stesso plesso.

ART. 26 - COLLABORAZIONE NIDO D'INFANZIA -FAMIGLIA

La relazione con le Famiglie è considerato uno dei cardini pedagogici del Servizio Nido. Si crede fortemente nella necessità di un rapporto di corresponsabilità educativa tra il Servizio Nido ed i Genitori, nell'ambito di una rete educativa ove la famiglia è considerata protagonista attiva della progettazione pedagogica. La partecipazione all'interno del Servizio si realizza attraverso:

- a) il colloquio tra i Referenti ed i Genitori;
- b) gli incontri di gruppo/sezione programmati tra Educatori e Famiglie;
- c) riunioni semestrali di intersezione per la presentazione del lavoro di sezione e raccogliere feed-back operativi;
- d) evidenza delle attività svolte tramite apposite bacheche illustrative.

Altri strumenti di comunicazione Nido - Famiglia potranno essere previsti nel Progetto Educativo annuale.

ART 27 - GESTIONE SOCIALE

1. La gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione che contribuiscono alla definizione dei contenuti, delle caratteristiche e del funzionamento del Servizio Nido, tramite i seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei Genitori;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Gruppo Educativo.

ART. 28 - ASSEMBLEA DEI GENITORI

1. L'Assemblea è costituita dai Genitori, o da chi ne fa le veci, dei bambini e delle bambine iscritti al Servizio Nido. Partecipano alle riunioni dell'Assemblea il Gruppo Educativo, il Coordinatore Pedagogico e uno o più membri del Comitato di Gestione.

2. I compiti dell'Assemblea dei Genitori sono i seguenti:

- a) eleggere nella prima riunione, il Presidente a maggioranza di voti;
- b) eleggere i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione;
- c) esprimere pareri e formulare proposte al Comitato di Gestione in merito agli orientamenti educativi ed organizzativi del Nido in sede di approvazione del piano annuale di attività e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
- d) richiedere all'Ufficio Asili Nido ed al Comitato di Gestione verifiche e controlli in merito al regolare andamento del Servizio.

3. Ogni Servizio Nido, nel proprio Regolamento, stabilisce modalità e termini di funzionamento dell'Assemblea dei Genitori.

ART. 29 - COMITATO DI GESTIONE

1. Del Comitato di Gestione fanno parte, indipendentemente dal numero delle bambine e dei bambini iscritti:

- a) idonea rappresentanza dei Genitori utenti del Servizio;
- b) il Coordinatore Pedagogico;
- c) idonea rappresentanza del Personale operante presso il Nido.

2. Nella prima riunione del Comitato, convocata dal Coordinatore Pedagogico, è eletto il Presidente del Comitato di Gestione fra la componente Genitori, a maggioranza di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

3. I Genitori componenti il Comitato di Gestione decadono nel caso in cui i propri figli non usufruiscano più del Servizio e non siano più interessati ad esservi ammessi; i rappresentanti del Personale se trasferiti ad altra struttura o, comunque, non più operanti in quella dove eletti.

4. Al Comitato di Gestione compete:

- a) eleggere, o riconfermare, nella prima riunione dell'Anno Educativo, il suo Presidente fra la componente Genitori, a maggioranza dei voti;
- b) approvare il piano annuale delle attività del Nido;
- c) formulare d'intesa con il Gruppo Educativo proposte per l'acquisto di arredi, di materiale didattico e ludico, con particolare riferimento a quei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza ed il pieno inserimento dei bambini alla vita collettiva del Servizio;
- d) esprimere parere in riferimento al calendario annuale del Servizio;
- e) promuovere e stimolare la conoscenza e il dibattito sulle finalità del Servizio.

5. Ogni Servizio Educativo per l'Infanzia, nel proprio Regolamento, stabilisce modalità e termini di funzionamento del Comitato di Gestione.

ART. 30 - GRUPPO EDUCATIVO

1. Tutto il personale operante nel Servizio Educativo Nido, pur nella diversità delle mansioni svolte, si costituisce in Gruppo Educativo.
2. Il Gruppo Educativo si riunisce, periodicamente, in relazione alle esigenze di organizzazione del lavoro nonché per la programmazione e la verifica delle esperienze pedagogiche, nel rispetto delle finalità generali del Servizio.
3. Il Gruppo Educativo elabora, aggiorna e attua collegialmente il progetto educativo e inoltre:
 - a) elabora gli indirizzi metodologici e logistico-operativi per la realizzazione del servizio, occupandosi di impostare e verificare il lavoro pedagogico;
 - b) collabora attivamente con le famiglie per la realizzazione di iniziative partecipate e in coerenza con il progetto educativo;
 - c) attua il sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'Art. 26 della L.R. n. 7/2020;
 - d) determina le modalità di costante confronto e collaborazione con le famiglie dei bambini;
 - e) formula proposte di aggiornamento e di formazione continua del personale;
 - f) garantisce reti di collaborazione tra i servizi territoriali per l'Infanzia.

ART. 31 - ORGANICO DEL PERSONALE

1. L'organico del Servizio Educativo Nido deve prevedere le seguenti figure professionali:
 - a) Coordinatore Pedagogico;
 - b) Educatori;
 - c) Ausiliari;
 - d) Cuoca;
2. La dotazione dell'organico del Nido è determinata in base al rapporto Educatore/bambini e bambine previsto dalla normativa vigente ed è definita in riferimento all'attuazione del programma annuale delle attività, alle fasce orarie di frequenza dei bambini e all'articolazione dei turni di lavoro del personale.
3. In presenza di minori portatori di handicap grave, il rapporto numerico educatore/bambini e bambine, è modificato in relazione al numero ed alla gravità dei casi solo nel caso in cui il bambino o la bambina abbia apposita certificazione ASL.
4. Sono autorizzate sostituzioni del Personale Educativo quando, in assenza di quest'ultimo, sia compromesso il funzionamento del Servizio in relazione al rapporto educatore/bambine e bambini, tenuto conto del numero degli utenti mediamente presenti nell'arco della giornata.

ART. 32 - COORDINATORE PEDAGOGICO

1. Ai sensi dell'Art. 14 della L.R. n. 7/2020 e delle disposizioni di cui alla D.G.R. Lazio DEC79 del 22/12/2020, i Soggetti Gestori dei Servizi Educativi dell'Infanzia, autorizzati al funzionamento, individuano, per ciascun Servizio o gruppi di Servizi, il Coordinatore Pedagogico che ha il compito di promuovere la progettazione pedagogica del Nido e instaurare un dialogo costante con le Famiglie con l'obiettivo di coinvolgerle e renderle partecipi del Progetto Educativo dei loro figli.
2. Le competenze specifiche del Coordinatore sono:
 - a) coordina il Gruppo Educativo di cui all'Art. 15 della L.R. n. 7/2020;
 - b) garantisce l'organizzazione del personale del Servizio;
 - c) garantisce l'applicazione di tutti gli strumenti, i protocolli operativi e le prassi orientati a garantire la sicurezza,
 - d) il benessere e la salute dei bambini e delle bambine, nell'ambito della loro frequenza del Servizio;
 - e) elaborazione della progettualità culturale e pedagogica del Servizio;
 - f) garantisce e coordina l'attuazione del Progetto Educativo di cui all'Art. 12 e ne assicura il monitoraggio costante;

- g) qualificazione professionale di tutto il Personale mediante l'elaborazione congiunta dei progetti di formazione permanente;
 - h) organizzazione del Servizio in relazione all'articolazione di spazi, tempi, materiali di gioco, del personale e dei gruppi di bambini e bambine;
 - i) promuove l'inclusione dei bambini e delle bambine con bisogni educativi speciali;
 - j) rapporti con ASL, Enti e Istituzioni del territorio (Ambito, Comune, Scuole, Università) ed i Nidi a titolarità privata;
 - k) promuovere attività e iniziative per la partecipazione delle Famiglie e la continuità con la Scuola dell'Infanzia;
 - l) cura l'aggiornamento della Carta dei Servizi di cui all'Art. 16.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore Pedagogico è necessario il possesso della Laurea Magistrale in corsi afferenti alle classi pedagogiche o titoli equipollenti.
4. L'incarico potrà essere assegnato come funzione esclusiva o come funzione aggiuntiva a quella di Educatore.

ART. 33 – RAPPORTO NUMERICO TRA PERSONALE/UTENTI

1. Il rapporto numerico del Personale Educativo viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un Educatore ogni 7 bambini/bambine.
2. Il Soggetto Gestore garantisce quanto previsto dal comma 1 anche attraverso la strutturazione del Servizio in sezioni eterogenee.
3. Il Personale Ausiliario operante nei Nidi dovrà rispettare il requisito minimo di 1 Operatore ogni 15 bambini/bambine, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

ART. 34 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE

1. Il Comune di Pofi determina annualmente le tariffe dei Servizi Educativi ad offerta pubblica secondo canoni di qualità ed omogeneità anche in relazione alla compartecipazione degli utenti ai Servizi medesimi.
2. In attuazione della D.G.R. n. 672 del 19/10/2021, al fine di omogeneizzare l'accesso ai Servizi Nido a titolarità pubblica, le rette di frequenza mensile vengono determinate sulla base di fasce ISEE predeterminate nella seguente misura:

	I.S.E.E. Nucleo	Retta Massima
1	0 – 5.000 euro	€ 0
2	5.000,01 – 10.000 euro	€ 50,00
3	10.000,01 – 15.000 euro	€ 100,00
4	15.000,01 – 20.000 euro	€ 150,00
5	20.000,01 – 25.000 euro	€ 200,00
6	25.000,01 – 30.000 euro	€ 250,00
7	30.000,01 – 35.000 euro	€ 300,00
8	35.000,01 – 40.000 euro	€ 350,00
9	40.000,01 – 50.000 euro	€ 400,00
10	Oltre 50.000,01 euro	€ 500,00

3. Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'Art. 3 co. 3 della L. n. 104/1992), fino all'ISEE di € 50.000, sono esentati dal pagamento della retta.
4. Qualsiasi variazione relativa alle tariffe dei Servizi Educativi Nidi ad offerta pubblica, come da ulteriori e nuove disposizioni della Regione Lazio, saranno oggetto di tempestive modifiche con atto deliberativo dell'organo esecutivo dell'Ente.

ART. 35 – ASSISTENZA SANITARIA PREVENTIVA E SOCIO-ASSISTENZIALE

1. Ogni Nido nomina un Medico Pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di Assistenza Sanitaria preventiva a chiamata o programmata.
2. In merito alle funzioni e compiti di assistenza sanitaria preventiva, l'Ente Gestore dovrà attenersi all'Art. 8 del Regolamento Regionale n. 12 del 16/07/2021.

3. Per gli aspetti socio – assistenziali si farà riferimento al Servizio Sociale Comunale.

CAPO V – ALTRI SERVIZI EDUCATIVI

ART. 36 - MICRONIDO

1. Come definita dalla L.R. n.7/2020, il Micronido è un Servizio Educativo per l'Infanzia che prevede l'accoglienza di un numero ridotto di bambine e bambini pari nel massimo a quindici.
2. Al Micronido si applicano le disposizioni del Capo IV, fatta eccezione per l'obbligo della distinzione in sezioni per classi di età e della riserva del venti per cento per i lattanti.

ART. 37 – SEZIONE PRIMAVERA

1. La Sezione Primavera è un Servizio Educativo per l'Infanzia che accoglie bambine e bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi istituita nelle Scuole dell'Infanzia e nei Poli dell'Infanzia al fine di promuovere ed integrare la continuità educativa didattica.
2. Concorre, insieme alle Famiglie, alla crescita, alla cura, alla formazione e alla socializzazione dei bambini e delle bambine, favorendo la continuità del percorso educativo e di istruzione.
3. La Sezione Primavera prevede un funzionamento per almeno 5 giorni a settimana e 10 mesi l'anno ed un orario quotidiano tra un minimo di 5 ed un massimo di 11 ore complessive. Il rapporto numerico è stabilito in un Educatore ogni 10 bambini o bambine.
4. La Sezione Primavera è dotata di proprio Personale Educativo. Il Personale Ausiliario può prestare il proprio servizio anche a favore della struttura educativa ospitante.
5. Alla Sezione Primavera si applica quanto previsto nell'Accordo quadro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Conferenza Unificata, del 1° Agosto 2013 in materia di servizi educativi a favore di bambini da due ai tre anni.

ART. 38 - SPAZIO GIOCO

1. Lo Spazio Gioco è un Servizio Educativo per l'Infanzia che, nel rispetto della normativa vigente, accoglie bambine e bambini dai dodici a trentasei mesi di età, affidati a uno o più Educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione.
2. Lo Spazio Gioco non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere.
3. Lo Spazio Gioco garantisce, per almeno cinque giorni la settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'eventuale interruzione del Servizio fra la mattina ed il pomeriggio.
4. Allo Spazio Gioco si applicano le disposizioni di cui al Capo II, ad eccezione dell'Art. 8.
5. Previa valutazione del Comune di Ceperano, lo Spazio Gioco può realizzarsi in edifici preesistenti all'interno dei centri storici o in aree urbane intensamente edificate, privi di spazi esterni adeguati.

ART. 39 - NIDO DOMESTICO

1. Il Nido Domestico è un Servizio Educativo per l'Infanzia che accoglie fino ad un massimo di cinque bambini di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi realizzato in abitazioni private o altri locali, comunque in contesti domiciliari per i quali non è richiesto il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, in possesso dei requisiti igienico-sanitari.
2. E' dotato di un locale di almeno 20 mq. netti (esclusi i mobili ed i giochi), riservato all'accoglienza dei minori ed un servizio igienico dedicato al cambio e all'igiene dei bambini e delle bambine, e tali ambienti devono avere autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.
3. Non può essere ubicato ad un piano seminterrato.
4. Per venire incontro alle esigenze delle Famiglie, il Nido Domestico ha un orario flessibile non superiore alle 8 ore quotidiane per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno.

5. In caso di frequenza superiore alle 5 ore, è previsto il servizio di somministrazione del pasto con l'obbligo per l'Educatore del rispetto della normativa in materia di HACCP.
6. Al fine di garantire la qualità del Servizio Educativo per l'Infanzia, il Nido Domestico dovrà adottare un Progetto Educativo come da Art. 15.
7. Per quanto non espressamente riportato in merito al funzionamento del Nido Domestico ci si rifà all'Allegato A della D.G.R. n. 453 del 13/07/2021.

ART. 40 - CENTRO PER I BAMBINI E BAMBINE E FAMIGLIE

1. Il Centro per i Bambini e Bambine e Famiglie è un Servizio Educativo per l'Infanzia che accoglie bambini e bambine dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore prevedendo attività di socializzazione, apprendimento, giochi e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione.
2. La frequenza può essere saltuaria e per brevi periodi e non è previsto il servizio di refezione.
3. Il Centro può svolgere percorsi di educazione alla genitorialità, all'analisi pedagogica dei bisogni educativi delle bambine e dei bambini, di solidarietà reciproca, di promozione della comunità educante del territorio attraverso gruppi-incontri tematici e consulenza educativa per i genitori.
4. Il Centro dovrà essere in possesso dei requisiti strutturali di cui agli Artt. 4 e 5 e dei requisiti relativi ai Titoli di Studio del personale di cui all'Art. 10.

ART. 41 - EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL'APERTO

1. Come da Legge Regionale n.7/2021 viene sostenuta la possibilità dell'educazione sperimentale all'aperto, intesa sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio.
2. L'educazione sperimentale all'aperto è rivolta sia alla fascia di età del Nido che alla fascia di età della Scuola dell'Infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il potenziale delle bambine e dei bambini.
3. Nel caso in cui le Attività Educative Sperimentali all'Aperto ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui al presente articolo devono tenere conto delle competenze attribuite agli Enti di Gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
4. Le Attività Educative Sperimentali all'Aperto devono adottare una progettazione educativa e garantirne l'attuazione con il supporto di un coordinatore pedagogico, considerando e valorizzando, per lo svolgimento di tale funzione, in particolar modo le figure che hanno maturato competenze specifiche nell'"*outdoor education*". Il Coordinatore Pedagogico svolge le funzioni di cui all'Art. 32, insieme al Personale Educativo ed al Personale Ausiliario, sempre operando nel principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Progetto Educativo.
5. I requisiti e le procedure per l'autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale all'aperto nonché la documentazione da presentare da parte del richiedente sono stabiliti nell'Art. 19 del Regolamento Regionale n. 12/2021.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 42 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. n. 7 del 5/08/2020, al Regolamento Regionale n. 12 del 16/07/2021, alla D.G.R. 672/2021, alla D.G.R. 453/2021, alla D.G.R. 61/2021 e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 43 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello dell'esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.